

Roma, 31 GEN. 2011

DIREZIONE GENERALE

Direzione per i Giochi
Ufficio 12°
Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento

Ai Concessionari di rete per la gestione telematica degli apparecchi con vincita in denaro

Prot. n. 2011\ 3263 \Giochi \ADI

LORO SEDI

Agli Uffici Regionali di AAMS e loro Sedi distaccate

LORO SEDI

Alla SOGEI S.p.A.

via Mario Carucci, 99
00143 ROMA

OGGETTO: Adempimenti connessi all'emanazione della legge di stabilità 2011 - Integrazione informazioni relative agli esercizi presenti in banca dati AAMS relativi agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 a, del T.U.L.P.S., a cura dei concessionari della rete telematica.

Come noto, la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) all'articolo 1, comma 81, ha stabilito la realizzazione da parte di AAMS nell'anno 2011 di un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi pubblici ed, in particolare, con riferimento al comparto degli apparecchi da divertimento e intrattenimento ha previsto "l'accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 ..., al fine di identificare:

- 1) il numero e la tipologia dei singoli apparecchi presenti in ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco, nonché di quelli collocati in magazzini ovvero sottoposti a manutenzione straordinaria;
- 2) la titolarità di ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco;
- 3) la titolarità, il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di ciascun apparecchio, nonché la data della sua installazione nell'esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco; a tale ultimo riguardo, in assenza di dati univoci e concordanti, vale la presunzione assoluta, ai soli fini della ricognizione, che gli apparecchi siano stati installati nella data immediatamente anteriore a quella nella quale l'identificazione è effettuata;
- 4) la riferibilità di ciascun apparecchio alla rete del corrispondente concessionario per la raccolta del gioco,?"

Lo stesso articolo 1, comma 81, dispone altresì:

“b) conseguentemente, di identificare quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) di prevedere che ciascun concessionario fornisca all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche senza previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini della ricognizione;”.

La realizzazione dell'attività di ricognizione della distribuzione territoriale degli apparecchi enucleata nelle richiamate disposizioni si articola in distinte fasi secondo le indicazioni di seguito illustrate e basate sull'estrazione di dati già operata da SOGEI in data 18 gennaio u.s., i cui risultati per singolo concessionario sono riportati nel CD allegato e disponibili nell'area riservata.

PRIMA FASE

In tale fase si procede all'individuazione degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi previsti dalla normativa vigente sulla base delle informazioni aggiornate in banca dati relativamente alla tipologia degli esercizi.

L'estrazione dei dati contenuti nella banca dati di AAMS/SOGEI ha consentito di identificare gli apparecchi allocati in sovrannumero negli esercizi per i quali, in relazione alla tipologia di appartenenza, è previsto un numero massimo di unità installabili.

I risultati di tale attività sono contenuti, distintamente per ciascun concessionario, nel file che si allega, dal quale si evincono gli esercizi interessati dalla vicenda, in relazione ai quali il concessionario, solidalmente al soggetto dal medesimo legittimamente incaricato nell'ambito dell'organizzazione della rete di raccolta di gioco, è tenuto al versamento di un contributo mensile di € 300, a decorrere dal mese di gennaio 2011, per ciascuno degli apparecchi risultati in sovrannumero sulla base delle disposizioni contenute nella lettera d) del citato comma 81 della legge di stabilità.

Per quanto riguarda l'eccedenza rilevata con riferimento a ciascun esercizio, ciascun concessionario è tenuto a valutare mese per mese se mantenere gli apparecchi in sovrannumero ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla menzionata lett. d).

Va da sé che, qualora i predetti apparecchi in eccedenza non vengano rimossi entro l'ultimo giorno di ciascun mese, l'ammontare di 300 euro per apparecchio sarà dovuto dal concessionario, in solido con il soggetto dal medesimo incaricato, anche per i mesi successivi di permanenza fino all'emanazione del Decreto Direttoriale previsto dalla lett. g) del medesimo comma 81.

I versamenti dovranno essere effettuati tramite modello F24, utilizzando l'apposito codice tributo che verrà indicato con separata comunicazione nei termini che saranno specificati.

IL DIRETTORE
Antonio M. G. G. G.

È fatto onere ai concessionari, qualora non ritengano di mantenere gli apparecchi in sovrannumero, di comunicare tempestivamente, secondo le procedure convenzionalmente previste (dismissione, cambio di ubicazione o trasferimento in magazzino), la movimentazione di tali apparecchi al fine di determinare puntualmente gli importi dovuti.

A tal fine SOGEI è incaricata di effettuare la rilevazione delle eccedenze dalla banca dati il primo giorno di ogni mese e di verificarne la persistenza a campione nel corso dell'intero mese.

SECONDA FASE

In tale fase ciascun concessionario è tenuto a comunicare ad AAMS secondo le istruzioni riportate in allegato alla presente i dati necessari per l'integrazione delle informazioni, presenti in banca dati e contenute nel supporto messo a disposizione, utili ai fini della ricognizione e specificatamente alla rilevazione degli apparecchi allocati in sovrannumero negli esercizi per i quali è previsto un numero massimo di unità installabili in relazione alla loro superficie.

Il concessionario deve provvedere a confermare o meno i dati presenti e ad inserire quelli mancanti, nonché a restituire infine il supporto ad AAMS al fine di consentire il completamento della prescritta ricognizione.

Particolare attenzione dovrà essere posta al dato relativo alla superficie degli esercizi rispetto al quale sarà cura del concessionario provvedere all'esatta compilazione del campo stesso riportato sul tracciato.

I dati richiesti dovranno essere improrogabilmente trasmessi **entro il 30 aprile p.v.** ed il concessionario, sino all'adempimento di tale obbligo, dovrà fornire con cadenza quindicinale un resoconto parziale dei dati già verificati all'indirizzo di posta elettronica assistenza.concessionari@sogei.it.

Si rammenta in proposito che la citata legge di stabilità 2011 prevede all'articolo 1, comma 81, lettera e) : *“...di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni...”*. Va da sé che per mancata comunicazione ai sensi della citata norma si intende quella relativa al singolo esercizio che ospita apparecchi di cui il concessionario è titolare del nulla osta, anche se non contenuto nel supporto informatico.

Gli Uffici Regionali saranno interessati con separata trattazione in merito ai controlli da effettuare sul territorio.

IL DIRETTORE
Antonio TAGLIAFERRI